

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-42 del 08/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO), via PESCAROLO n. 1, richiesta dalla ditta C.B.C. SPA per l'attività di preparazione impasti ceramici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI. Rif. SUAP n. 2925/2025 Prat. Sinadoc n. 26253/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-32 del 07/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO), via PESCAROLO n. 1, richiesta dalla ditta C.B.C. SPA per l'attività di preparazione impasti ceramici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI.

Rif. SUAP n. 2925/2025

Prat. Sinadoc n. 26253/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 5834 del 08/11/2023 e rilasciata dal SUAP il 16/11/2023;

- rettificata con determinazione n. 6266 del 30/11/2023;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico in data 05/08/2025 (protocollo SUAP n. 27551) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.141509 del 05/08/2025 dalla ditta **C.B.C. SPA** (P.IVA. 00268630365) con sede legale via Caselline n. 269, Vignola (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di preparazione impasti ceramici svolta presso lo stabilimento ubicato in **via PESCAROLO n. 1** Comune di **PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in

- materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]”, che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate”;
- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell’art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l’art.214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”;
 - gli artt. 215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l’art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”, sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all’art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS)
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
 - DM 22/2013, “Combustibile Solido Secondario-CSS”.
 - DM 69/2018 “Conglomerato bituminoso - Fresato d’asfalto”.
 - DM 62/2019 “Prodotti assorbenti per la persona”.
 - DM 78/2020 “Gomma riciclata da pneumatici fuori uso”.
 - DM 188/2020 “Carta e cartone”.
 - DM 127/2024 “Costruzione e Demolizione”
 - Regolamento europeo n.333/2011 “Rottami metallici”.
 - Regolamento europeo n.1179/2012 “Rottami vetrosi”.
 - Regolamento europeo n.715/2013 “Rottami di rame”.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 155475 del 02/09/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 160423 del 10/09/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 165540 del 18/09/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Prignano sulla Secchia, protocollo n. 7339 del 24/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.168638 del 24/09/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 177072 del 07/10/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Prignano sulla Secchia, protocollo n. 181294 del 14/10/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **C.B.C. SPA** (P.IVA. 00268630365) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) via PESCAROLO n. 1**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Prignano sulla Secchia
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
 - *Allegato G "Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n. 152/2006";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2023-5834 del 08/11/2023, pertanto con **validità fino al 16/11/2038**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del

vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARP AE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARP AE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Prat. Sinadoc n. 26253/2025

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **C.B.C. SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PESCAROLO n. 1 a PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)**, svolge l'attività di preparazione impasti ceramici.

L'azienda, per ottimizzare il proprio ciclo produttivo e diversificare la propria gamma di prodotti, intende introdurre la fase di macinazione a umido e di essiccazione delle materie prime per l'ottenimento di impasti ceramici per gres porcellanato e smantellare la parte impiantistica relativa alla macinazione a secco attualmente presente. Le modifiche impiantistiche saranno principalmente le seguenti:

- realizzazione di tramogge per la preparazione della miscela di materie prime e relativi nastri trasportatori/pesatori;
- inserimento n.1 mulino continuo a tre stadi per la macinazione a umido delle materie prime;
- realizzazione di vasche fuori terra (all'interno dei locali produttivi) per lo stoccaggio della barbotina;
- realizzazione n.1 atomizzatore;
- realizzazione di sili per lo stoccaggio dell'atomizzato;
- smantellamento impianti relativi alla macinazione a secco.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E4, E7**
- la dismissione dei punti di emissione: **E1, E5, E6**
- la modifica del punto di emissione: **E3**
- la installazione dei nuovi punti di emissione: **E8, E9**
- è inoltre presente: n. 1 impianto termico civile a metano < 3 MW

Si prevede un utilizzo di materie prime di circa 100.000 t/anno. Considerando che attualmente l'azienda utilizza circa 80.000 t/anno di materie prime per la macinazione a secco e che i relativi impianti verranno smantellati, l'incremento previsto è molto contenuto e corrisponde a circa 20.000 t/anno.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 5834 del 08/11/2023; rettificata con determinazione n. 6266 del 30/11/2023;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 10/09/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Prignano sulla Secchia, protocollo n. 7339 del 24/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.168638 del 24/09/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 177072 del 07/10/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che i filtri delle emissioni E8 e E9 risultano in deroga in quanto la velocità di filtrazione proposta risulta al di sotto del limite

inferiore del range di velocità stabilito dai criteri regionali in funzione della grammatura: la velocità di filtrazione più bassa consentirà al sistema filtrante di limitare ulteriormente le polveri presenti nel flusso in uscita.

RICHIAMATE le considerazioni riportate nella precedente AUA:

-il filtro a maniche dell'emissione E4 è in deroga in quanto la velocità di filtrazione proposta risulta al di sotto del limite inferiore del range di velocità stabilito dai criteri regionali in funzione della grammatura; la velocità di filtrazione più bassa consentirà al sistema filtrante di limitare ulteriormente le polveri presenti nel flusso in uscita.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E3	Aspirazione silos e impianto di carico	20.000	10	24	Polveri totali	20*	Filtro a maniche	Semestrali
					Silice libera cristallina**	5		
E4	Pulizia pneumatica	2.000	10	24	Polveri totali	20*	Filtro a maniche	Semestrali
					Silice libera cristallina**	5		
E7	Silos allumina	2.300	10	4	Polveri totali	20*	Filtro a maniche	Semestrali
					Silice libera cristallina**	5		
E8	Aspirazioni tramogge	30.000	10	24	Polveri totali	20*	Filtro a maniche	Semestrali
					Silice libera cristallina**	5		
E9	Atomizzatore	52.000	25	24	Polveri totali	30	Filtro a maniche	Trimestrali (Portata, Polveri) Annuali (NO _x)
					Silice libera cristallina**	5		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)	350		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	35***		

* limiti proposti dalla ditta

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT –

vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

4. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E3, E8, E9** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservata a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

8. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

10. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti

a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 141509 del 05/08/2025)

Prat. Sinadoc n. 26253/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Prignano sulla Secchia**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **C.B.C. SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PESCAROLO n. 1 a PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)**, svolge l'attività di preparazione impasti ceramici.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'azienda è inserita in un contesto industriale/artigianale ed il Comune di Prignano sulla Secchia (MO) ha adottato la zonizzazione acustica comunale, assegnando all'area in esame una classe acustica V (aree prevalentemente industriali).
- la ditta già esistente ed attiva h24, andrà ad aggiungere 4 sorgenti sonore a quelle già esistenti e valutate in passato. Le nuove sorgenti sonore saranno rappresentate dalle nuove emissioni (camini di espulsione fumi) E8 ed E9 e relativi impianti.
- Il filtro di E8 sarà posizionato esternamente allo stabilimento ma sulla parete est, in posizione completamente schermata rispetto ad R1, mentre il filtro di E9 sarà ubicato internamente allo stabilimento.
- E' stato individuato un recettore sensibile, rappresentato da una civile abitazione, R1 a circa 380 metri nord ovest, ubicato in classe acustica III (aree di tipo misto).
- Per calcolare l'impatto acustico totale dell'insediamento, l'estensore della relazione acustica presentata ha considerato i dati della precedente valutazione di impatto acustico datata 2014, a cui è andato a sommare le nuove sorgenti sonore (E8;E9) di cui ha reperito i valori di potenza sonora dei nuovi impianti dalle relative schede tecniche per quanto riguarda E9, mentre per E8 è stata rilasciata una dichiarazione del titolare dell'attività attestante il valore di rumorosità.
- I calcoli eseguiti hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti per la classe acustica V per l'area dello stabilimento produttivo e della classe III per l'area relativa al recettore, nonché la congruità con i limiti di immissione differenziali di cui al DPCM 14/11/1997.
- Si rileva una singolarità nel punto di misura P1 in cui vi è un superamento del limite di immissione assoluto notturno, ma trattasi di un punto situato al confine di due proprietà, che concorrono entrambe al rumore di P1 che però è situato in posizione baricentrica rispetto all'area produttiva e schermato verso l'esterno della stessa; si ritiene pertanto P1 non rappresentativo. Si precisa inoltre che i calcoli di decadimento acustico si sono basati sui valori di potenza sonora delle sorgenti senza trasformarli in valori di pressione sonora, ma in tal modo i risultati ottenuti si sono comunque dimostrati cautelativi rispetto al clima acustico circostante.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione determinazione n. 5834 del 08/11/2023; rettificata con determinazione n. 6266 del 30/11/2023;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 10/09/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena –

Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Prignano sulla Secchia, protocollo n. 181294 del 14/10/2025;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
3. l'azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili;
4. la ditta deve effettuare un collaudo acustico, con impianti a regime, che confermi i valori delle immissioni acustiche calcolate nella valutazione previsionale presentata a corredo della domanda di AUA.

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza per il rilascio dell'AUA del 05/08/2025 (prot. Arpae n.141509), la ditta C.B.C SPA ha presentato comunicazione di proseguimento senza modifiche ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di Via Pescarolo n. 1 in Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO), in virtù della quale svolge le attività di recupero di rifiuti non pericolosi in particolare produzione di impasto ceramici espressamente riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- **Tipologia 7.3 del D.M. 05/02/98:** sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208];
- **Tipologia 12.6 del D.M. 05/02/98:** fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica [080202] [080203] [101203] [101210] [101205] [101299]. ;

Rispetto all'AUA previgente (DET-AMB-2023-5834 del 08/11/2023, come modificata con DET-AMB-2023-6266 del 30/11/2023) la presente istanza prevede un proseguimento senza modifiche per la matrice rifiuti in base al DM 05/02/98.

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 7.3 e 12.6 del D.M. 05/02/98;
2. operazione R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 7.3 e 12.6 del D.M. 05/02/98.

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208]				Operazioni di recupero: R13- R5	
07.03.4 lett. a	prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate					
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale [t/a]	Recupero [t/a]	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.	500		10.000	10.000	7.3.4 Lettera a)
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).	500		44.000	44.000	7.3.4 Lettera a)
Subtotale		1000		54.000	54.000	

12.06	<i>fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica</i>				Operazioni di recupero: R13-R5	
12.06.4 lett. b	<i>impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate</i>					
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale [t/a]	Recupero [t/a]	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	20		2.640	2.640	12.06.4 lett. b
Subtotale		20		2.640	2.640	

	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale [t/a]	Recupero [t/a]
	mc	t		
TOTALE	1.020		56.640	56.640

Come da comunicazione della ditta, in uscita dall'attività di gestione dei rifiuti sono previsti:

Materie Prime Secondarie prodotte dalle attività di recupero (R5) in conformità con i punti 7.3 e 12.6 del DM 05/02/1998;

Rifiuti costituiti dagli scarti delle operazioni di cernita, selezione e recupero effettuate presso l'impianto secondo quanto previsto ai punti: 7.3 e 12.6;

Rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13).

ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente ;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998 ;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"

- b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero
- e) una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti

Risulta inoltre acquisita la comunicazione del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0081683_20250917), che attesta che a carico della ditta C.B.C SPA e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 21/10/2025 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione alla comunicazione per la di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06, si ritiene possibile confermare l'iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo e provvedere all'aggiornamento dell'AUA per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

C - ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta C.B.C SPA con sede legale in via Caselline n. 269, Vignola (Mo) e impianto ubicato in via Pescarolo n. 1, Prignano sulla Secchia (MO), è iscritta al numero **PRI002** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con la documentazione assunta agli atti con prot. n.19832 del 02/02/2023 in particolare quanto riportato nella relazione tecnica denominata : "scheda_c_-_punto_1.1_-_relazione_ciclo_produttivo" e "scheda_g1_-_relazione_tecnica"; nella planimetria denominata: " planimetria ditta CBC_SPA" assunta agli atti con prot. 188644 del 07/11/2023, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 3 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, l'Autorità competente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Documenti di riferimento:

- planimetria rifiuti (rif. prot. Arpae 188644 del 07/11/2023, “planimetria ditta CBC_SPA”)
- relazione tecnica (rif. prot. Arpae n.19832 del 02/02/2023
“scheda_c_-_punto_1.1_-_relazione_ciclo_produttivo” -
“scheda_g1_-_relazione_tecnica”)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.